



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 64 del 19/12/2008

Oggetto: VARIAZIONE DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N.88 DEL 24.04.2007.

L'anno **duemilaotto** , addì **diciannove** , del mese di **dicembre** , alle ore **16,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	PILATO RAFFAELE	Si
FERRANDINO VINCENZO	No	D'AMBRA GUGLIELMO	Si
ZABATTA VINCENZO	Si	SORRENTINO GIOVANNI	No
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	No
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	IANNOTTA SANDRO	No
FERRANDINO CIRO	Si	CONTE DAVIDE	No
MAZZELLA GIOSUE'	No	MONTAGNA LUCA	Si
BERNARDO CARMINE	No	MATTERA LUIGI	No
AMBROSINO ROSA	No	SCOTTI GENNARO	No
DI MEGLIO GIUSEPPE	Si	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **11** Totale Assenti **10**

Si dà atto che nel corso dei lavori consiliari sono entrati i consiglieri Rosa Ambrosino, Giovanni Sorrentino, Vincenzo Ferrandino. Esce il consigliere Pasqualino Migliaccio.
Presenti N.13

omissis

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto al punto 5) integrativo all'od.g., di cui all'oggetto.

omissis

Il Presidente pone ai voti mediante appello nominale l'argomento n.5) integrativo all'o.d.g., il quale viene approvato all'unanimità dai tredici consiglieri presenti e votanti, così come emendato in sede di discussione.

Pertanto,

C00064

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che il comma 53 dell'articolo 37 del Decreto Legge n.223 del 4 luglio 2006 ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ovvero della comunicazione prevista dall'art.59, comma1, lett.I), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione di imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504 ovvero della comunicazione prevista dall'art.59, comma1, lett. I), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446;

- che successivamente con l'art.1, comma 175 della L.296/06 (legge Finanziaria 2007) veniva abrogata la norma contenuta nella lett.I) del comma 1e i commi 2 e 3 dell'art.59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, eliminando la facoltà dei Comuni di poter scegliere tra comunicazione e dichiarazione, abolendo la comunicazione e lasciando in essere la dichiarazione;

- che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio emanato il 18.12.07 e pubblicato nella G.U. n.297 del 22.12.07 è stata sancita l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ai Comuni, stabilendo in questo modo che a decorrere dal 2008 la dichiarazione ICI relativa all'anno precedente deve essere presentata solo se le modifiche, che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta, sono relative alle riduzioni dell'imposta stessa, e quando queste variazioni non sono acquisibili dai comuni tramite le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs.463/97, ovvero attraverso il modello unico informatico – MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari;

VISTA la proposta prot.n.15 del 21.11.08/Pres.C.C a firma del Consigliere Dr. Guglielmo D'Ambra;

VISTO l'art.23 del vigente Regolamento Comunale ICI approvato con delibera di C.S. n. 88 del 24.04.07 che prevede che:

1. *Entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno, i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti relativi agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno;*
2. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;*

3. *E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari;*
4. *Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti;*
5. *Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione;*
6. *L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di € 103,30 o € 516,46 rispettivamente se l'omissione è relativa ad una unità immobiliare di valore imponibile fino a € 78.000,00 o se superiore a tale importo la sanzione è pari ad € 516,46.*

Che per quanto recitato in premessa si intende variare l'art.23 sopra enunciato nel modo di seguito riportato:

- 1. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno, i contribuenti devono dichiarare al Comune le modifiche che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta relative a riduzioni dell'imposta stessa e quando dette variazioni non siano acquisibili dal Comune tramite le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.463/97, ovvero attraverso il modello unico informatico – MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari. In tali casi, l'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno;**
- 2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;*
- 3. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la dichiarazione è considerata nulla a tutti gli effetti;**
- 4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione;*
- 5. L'omissione della dichiarazione è punita con una sanzione di € 103,30 o € 516,46 rispettivamente se l'omissione è relativa ad una unità immobiliare di valore imponibile fino a € 78.000,00 o se superiore a tale importo la sanzione è pari ad € 516,46 da irrogare una sola volta.**

VISTO il Regolamento ICI approvato con delibera di C.S. n.88 del 24.04.07;
VISTO IL Decreto Legge n.223 del 4.07.06;
VISTA la Legge Finanziaria (anno 2007) n.296/06;
VISTO il D.Lgs.504/92;
Con voti unanimi resi dai tredici consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo dell'art. 23 del regolamento Comunale sull'Imposta Comunale degli Immobili:

- 1. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno, i contribuenti devono dichiarare al Comune le modifiche che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta relative a riduzioni dell'imposta stessa e quando dette variazioni non siano acquisibili dal Comune tramite le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.463/97, ovvero attraverso il modello unico informatico – MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari. In tali casi, l'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno;**
- 2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;*
- 3. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la dichiarazione è considerata nulla a tutti gli effetti;**
- 4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione;*
- 5. L'omissione della dichiarazione è punita con una sanzione di € 103,30 o € 516,46 rispettivamente se l'omissione è relativa ad una unità immobiliare di valore imponibile fino a € 78.000,00 o se superiore a tale importo la sanzione è pari ad € 516,46 da irrogare una sola volta.**

di approvare integralmente il regolamento ICI approvato con delibera di C.S. n.88 del 24.04.07 con le modifiche di cui sopra, che si allega alla presente deliberazione in quanto parte integrante e sostanziale con decorrenza 1.01.09;

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del II settore Area Economica Finanziaria;

di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, alla Società Genesis S.r.l, con obbligo per quest'ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell'aliquota e delle agevolazioni come sopra deliberate, nonché curare l'inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del C.N.C. e dell'ANCI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedo proposte

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE II AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Mazzella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE RESPONSABILE II AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola Mazzella

VISTO IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

DI MEGLIO ISIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03. 03. 09

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO